

Prot. N. 384/UM
Roma li, 24 febbraio 2009

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Modalità per la presentazione dei contratti per la distillazione dell'alcool per usi commestibili Reg. CE 479/08 Campagna 2008/2009.

Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle Filiere agricole
ed agroalimentari
– Ispettorato Centrale per il
Controllo delle Qualità dei
prodotti agroalimentari
Via XX Settembre, 20
00187 **ROMA**

Agli Assessorati dell'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome

Loro SEDI

All'Istituto Regionale della Vite e del
Vino
V.le Libertà, 66 **90100 PALERMO**

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOOP

All' ASSODISTIL

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al CAA Coldiretti s.r.l.

Al CAA Confagricoltura s.r.l.

Al CAA CIA s.r.l.

Al CAA Copagri s.r.l.

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Al Coordinamento CAA
c/o AIPO s.r.l.

Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA

A tutti gli operatori interessati
- loro sedi -

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti ed istruzioni in merito alle modalità e condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni nazionali per la presentazione dei contratti derivanti dalla distillazione dell'alcool per usi commestibili , secondo le modalità di applicazione emanate dalla Commissione Europea con il Reg. (CE) n. 555/08 e successive modifiche.

Tuttavia per quanto non espressamente esplicitato con la presente circolare si rimanda alla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale di riferimento.

Con successiva circolare verranno emanate disposizioni operative riguardanti la presentazione delle domande di aiuto e la gestione del relativo procedimento di ammissibilità e conseguente pagamento.

INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2.	AIUTO ALLA DISTILLAZIONE DELL'ALCOOL USI COMMESTIBILI.....	6
2.1.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI.....	6
2.2.	MODALITA' PER L' ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI SIAN	8
2.3.	DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI	8
2.4.	CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI	9
2.5.	CONTROLLI	10
2.6.	APPROVAZIONE DEI CONTRATTI	11
2.7.	SVINCOLI FIDEIUSSIONI	12
	Allegato A – Mod. per la richiesta di accesso delle distillerie al Sian	13
	Allegato B – Mod. garanzia consegna del vino	14
	Allegato C – Mod. di contratto di distillazione alcool usi commestibili.....	15

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. CE 479/08 del 29.04.2008

Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Reg. CE 555/08 del 27.06.08

Recante modalità di applicazione del Reg. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Reg. CE 42/09 del 20/1/2009

Che modifica il Regolamento CE n° 555/08 recante modalità di applicazione al reg. CE 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo ed ai controlli nel settore vitivinicolo.

Reg. CE n. 884/01 del 24.04.2001

Stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Reg. CE n. 1282/01 del 28.06.2001

Riguarda modalità di applicazione del Reg. 1493/99 del Consiglio per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

NORMATIVA NAZIONALE

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2008, alla Commissione UE e da questa approvato.

D.M. n. 1 del 07.01.2009

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

D.M. n° 1598 del 19/2/2009

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei Reg. CE 479/2008 e CE 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcool per usi commestibili.

AVVERTENZA

Alla luce del contenuto del citato D.M. n° 1598 del 19/2/2009 la presente Circolare annulla e sostituisce la precedente n° 4 del 30/1/2009 prot. 186/UM.

2. AIUTO ALLA DISTILLAZIONE DELL'ALCOOL USI COMMESTIBILI

2.1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. del MIPAAF 7 gennaio 2009 possono accedere al beneficio i produttori, persone fisiche e giuridiche, o loro Associazioni, che abbiano prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di loro produzione o conferite dai soci.

Ogni Cantina Sociale che intenda sottoscrivere contratti di distillazione dell'alcool per usi commestibili deve propedeuticamente, inviare al seguente indirizzo di posta elettronica : distillazione@sin.it un elenco contenente i nominativi, con il relativo Codice Fiscale, dei soli soci che, nella dichiarazione vitivinicola hanno compilati l'attestato di consegna – mod. F1 -

I contratti di distillazione sono presentati all'Organismo Pagatore AGEA entro e non oltre il **10/3/2009**.

Come termine di presentazione sarà considerata valida la data di rilascio a sistema del contratto.

I contratti debbono essere presentati **esclusivamente in modalità telematica** attenendosi alle indicazioni che seguono.

AGEA mette a disposizione tramite funzioni del portale SIAN le seguenti modalità di inserimento e presentazione dei contratti di distillazione dell'alcool per uso commestibile. La scelta di una delle procedure di seguito illustrate dipende dalla disponibilità e possibilità che le parti contraenti, il produttore ed il distillatore, hanno di accedere ai servizi SIAN. (Vedi punto 2.2. della presente circolare).

In particolare:

1. il distillatore dispone di propria utenza con cui accede al SIAN;
2. il produttore dispone dell'accesso;
3. nessuna delle parti dispone dell'accesso;
4. tutte e due le parti dispongono dell'utenza per accedere al SIAN

Primo caso (il distillatore è in possesso di propria utenza e password per i servizi SIAN)

- Il distillatore, in accordo con il produttore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
- Il distillatore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il produttore e per AGEA) che verrà sottoscritto olograficamente (di propria mano) dalle parti;
- Il distillatore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;
- Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.

Secondo caso (il produttore dispone dell'accesso al SIAN)

- Il produttore, in accordo con il distillatore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
- Il produttore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il distillatore e per AGEA) e le fa sottoscrivere olograficamente (di propria mano) al distillatore;
- Il produttore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;
- Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.

Terzo caso (nessuna delle due parti dispone dell'accesso)

- Il produttore, in accordo con il distillatore, si reca presso un CAA cui conferisce un incarico di assistenza, e compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
- Il CAA stampa tre copie del contratto (per il produttore, per il distillatore e per AGEA) e le fa sottoscrivere olograficamente (di propria mano) alle due parti;
- Il CAA, verificata l'apposizione delle firme delle parti, trasmette telematicamente i dati del contratto.
- Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.

Quarto caso (tutte e due le parti dispongono dell'utenza per accedere al SIAN).

- Nell'evenienza di questo ultimo caso, ci si dovrà comportare come nei primi due sopra illustrati a seconda che la compilazione avvenga da parte del distillatore o del produttore.

I documenti allegati ai contratti, di seguito meglio specificati nell'apposito paragrafo, dovranno pervenire ad AGEA entro il **20/3/2009**.

L'indirizzo per la trasmissione dei documenti è il seguente:

AGEA – Via Palestro, 81 – 00185 ROMA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti .

Le modalità di compilazione del contratto di distillazione sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Utilità – Download - Download documentazione - Manuali " .

In dettaglio, il contratto che è identificato da un codice a barre univoco, si compone delle seguenti parti:

- pagina 1 : quadro A – Dati identificativi del produttore
quadro B – Dati identificativi del distillatore
- Pagina 2 : quadro C – Dati relativi al prodotto
quadro D – Documentazione allegata

Si ribadisce che AGEA riterrà validi **esclusivamente i contratti presentati con modalità telematica**.

Copia della presente circolare è disponibile sia su sito AGEA (www.agea.gov.it) e sia su portale SIAN

2.2. MODALITA' PER L' ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI SIAN

Per quanto sopra indicato, si specificano le modalità con cui i produttori e i distillatori possono accedere al SIAN per poter compilare i contratti di distillazione e per ogni altra funzione che AGEA riterrà opportuno abilitare.

Tali modalità sono:

1. **per i produttori** è possibile presentare il contratto di cui alla presente circolare direttamente tramite portale SIAN, purchè siano **utenti qualificati**, ossia operatori vitivinicoli che hanno presentato una dichiarazione vitivinicola nella precedente campagna e siano in possesso della **CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**.

Infatti, per accedere ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi di detta possibilità, devono munirsi preventivamente di un certificato digitale, rilasciato dai soggetti nell'elenco pubblico dei certificatori abilitati, di cui al seguente indirizzo internet :

[http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%*c3*%a0/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/)

Dopo l'avvenuta acquisizione del certificato digitale è necessario che l'operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all'accesso ai servizi a lui destinati nell'area riservata del portale SIAN.

Le ulteriori azioni sono connesse all'inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validità del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati.

2. **per i distillatori**, essi debbono avere l'accesso al Sian tramite autenticazione rilasciata dal Servizio tecnico di Agea.
Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato A) da inviare al Servizio tecnico di Agea.

2.3. DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI

Al contratto è allegato :

- l'originale di una garanzia uguale a 2 euro per ettolitro secondo il testo unito alla presente circolare (vedi Allegato B).
Detta fideiussione a garanzia del conferimento del vino deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e

successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione.

- la copia dei registri di cantina, aggiornati alla data del contratto e contenente le indicazioni ivi riportate dall'inizio della campagna alla data di presentazione del contratto e tenuti ai sensi del Reg. CE 884/01 e delle relative disposizioni nazionali applicative, dalla quale risulti la giacenza del vino di propria produzione oggetto del contratto presentato. E' data la possibilità ai produttori di vino di inviare la prima e l'ultima pagina dei registri di cantina, accompagnati da autocertificazione attestante la giacenza di vino di propria produzione, così come indicato e registrato nei documenti sopra menzionati.

2.4. CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

Ogni produttore può presentare al massimo tre contratti in relazione alla dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna in cui è presentato il contratto. Sono ammessi più contratti solo se stipulati con più distillatori.

Può presentare il contratto ogni produttore che ha ottenuto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o, nel caso di Cantine cooperative o associazioni, uve conferite dai soci.

Il contratto contiene l'indicazione del volume di vino conferito e gli ettari di origine dello stesso.

Sono presi a riferimento gli ettari che figurano nella dichiarazione di raccolta nei limiti del volume di vino e di vino IGT prodotto dichiarato nella campagna, in conformità al Decreto ministeriale del 26 luglio 2000.

Si specifica che nell'ambito della dichiarazione vitivinicola del produttore (di cui alla circolare AGEA ACIU.2008.1564 del 5/11/2008) i dati presi a riferimento sono i seguenti:

A) - Per la superficie di origine del vino da distillare:

- Quadro C, campi C1-4 e C2-4 (mod. base della dichiarazione);
- Quadro F, campi F1-2, F1-5, F2-2, F2-5 (allegato F1) – attestato di consegna uve o altri prodotti a monte del vino ;
- Quadro C, campi C1-4 e C2-4 (allegato F2) – attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta uve.

B) - Per il volume di vino da distillare:

- Quadro G, sezione V campi G12- colonne 1, 4 e 5 R/B e G13- colonne1, 4 e 5 R/B (mod. base della dichiarazione). A tale volume deve essere defalcato il volume del mosto concentrato e/o del mosto concentrato rettificato utilizzato per arricchire il vino ottenuto (quadro G – sez. IV – campi G10-1 e G10-2);

Non si possono sottoscrivere contratti per una superficie inferiore ad un ettaro. Non è consentito prendere a riferimento:

- gli ettari dai quali sono stati ottenuti vini da uve o mosti acquistati da soggetti non soci del produttore (vedi comunicazione dell'elenco soci conferenti di cui al paragrafo 2.1;
- gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini a denominazione di origine (DOC, DOCG).

Il produttore sottoscrive uno o più contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto coltivato per uve da vino, calcolato come indicato in precedenza. Tali vini devono possedere un titolo alcolometrico volumico effettivo di almeno 10% vol. e rispondere alla definizione prevista all'allegato IV, punto 1, del Regolamento 479/08.

2.5. CONTROLLI

2.5.1.1. Controlli formali

Ogni contratto sarà sottoposto a controlli tendenti a verificare :

- la titolarità del diritto all'accesso alla misura :
 - per i distillatori, attraverso la propria iscrizione all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con esclusione dei contratti presentati da soggetti che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato;
 - per i produttori conferenti, attraverso la presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna corrente;
- la data di presentazione del contratto nei termini prescritti dalla regolamentazione;
- la presenza della firma dei contraenti, che debbono identificarsi con i titolari o rappresentanti legali delle parti;
- la corretta indicazione dei dati anagrafici dei contraenti e dei rappresentanti legali , se presenti, e in particolare alla presenza e correttezza dei codici fiscali.

2.5.1.2. Controlli sulle garanzie

Per la fideiussione o polizza fideiussoria presentata dal produttore a garanzia della consegna del vino, di cui al punto 2.1 della presente circolare, viene verificata :

- la presenza dell'originale e la conformità al modello stabilito dalla circolare;
- l'esistenza della conferma di validità della polizza ;
- la verifica della titolarità dell'Ente garante all'emissione della polizza;
- La corrispondenza dell'importo della polizza pari a 2 euro per ettolitro di vino da consegnare.

2.5.1.3. Controlli tra i dati della consistenza aziendale contenuta nel SIGC e le dichiarazioni vitivinicole (superficie propria e superfici dei soci conferenti per le Cantine)

- Verifica che il produttore abbia aggiornato i dati della consistenza della sua azienda, contenuta al SIGC ;
- Verifica della presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta il contratto.
- Verifica della superficie indicata nel/nei contratto/i e della quantità da conferire con quella risultante dalla consistenza aziendale contenuta al SIGC e dalla dichiarazione vitivinicola di riferimento.
In particolare, nell'ambito delle dichiarazioni vitivinicole, verranno escluse le superfici dei prodotti acquisiti e quelle che hanno dato origine ad uve destinate a dare vini Doc e Docg. (vitigni DOC).
- Verifica delle quantità, con riferimento al rispetto del limite stabilito dal DM del volume di vino da conferire che dovrà essere non inferiore a 25 ettolitri e non superiore a 30 ettolitri per ettaro di vigneto
- Verifica della rispondenza del grado alcolico del vino da conferire, che non deve essere inferiore al 10% grado vol.

2.6. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

L'elenco dei contratti pervenuti entro il **10/3/2009** e ritenuti ammissibili, sarà comunicato al Mipaaf per le eventuali correzioni finanziarie dei fondi assegnati alla misura entro il **16/3/2009**.

La eventuale riduzione, determinata e comunicata dal Mipaaf, sarà applicata a ciascuno dei contratti con l'abbattimento del numero degli ettari ammessi e del relativo volume di vino. Tuttavia, il produttore può essere soggetto ad una minore decurtazione del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto l'intenzione di avvalersi della possibilità di consegnare fino a 30 ettolitri, in caso di riduzione.

A seguito dei controlli, indicati in precedenza, l'Agea comunicherà, entro il termine di 15 giorni solari dall'avvenuta comunicazione da parte del MIPAAF, l'approvazione o meno del contratto, con l'indicazione dell'eventuale abbattimento applicato dal Mipaaf.

La comunicazione ai beneficiari dell'avvenuta approvazione dei contratti, avverrà con una pubblicazione sul sito www.Agea.gov.it e sul portale SIAN, di un elenco, ripartito per distillatore, di tutti i contratti individuabili attraverso il codice a barre.

Solo dopo la notifica dell'approvazione, il produttore potrà consegnare il vino al distillatore; tale operazione dovrà avvenire entro il **5 Giugno 2009**. Tuttavia, qualora il produttore richieda il pagamento anticipato della misura, la consegna del vino potrà aver luogo entro il **30 Agosto 2009**.

Con successiva circolare verranno emanate disposizioni operative riguardanti la presentazione delle domande di aiuto e la gestione del relativo procedimento di ammissibilità e conseguente pagamento.

In via transitoria e solo per la campagna 2008/2009, il produttore può consegnare il vino al distillatore prima dell'approvazione del contratto e nella misura massima del 30% del vino oggetto del contratto presentato, fermo restando che nessun aiuto sarà erogato qualora il contratto non venga approvato. Il produttore indica nel contratto (quadro C) se intende avvalersi di tale facoltà e il relativo quantitativo di vino.

2.7. SVINCOLI FIDEIUSSIONI

La cauzione prestata al momento della presentazione del contratto, riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore, è svincolata al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto. Analogamente, detta cauzione è svincolata al momento in cui il produttore chiede il pagamento anticipato dell'aiuto.

IL TITOLARE

Allegato A - Mod. per la richiesta di accesso delle distillerie al Sian

AGEA - SETTORE AIUTI ALLA DISTILLAZIONE

Modulo di trasmissione dei dati degli utenti per la richiesta di accesso al portale SIAN

DATI DISTILLERIA RICHIEDENTE

Codice fiscale

Ragione sociale

Sede legale :

Indirizzo

Comune CAP

Provincia Tel. Fax

E- mail

Sede stabilimento :

Indirizzo

Comune CAP

Provincia Tel. Fax

ANAGRAFICA UTENTE DA ABILITARE ALL'ACCESSO SU PORTALE SIAN

Cognome Nome

Nato a Prov.

In data Qualifica

Codice fiscale

Tel E-mail

. Data _____ Timbro e firma del rappresentate legale _____

Allegato B – Mod. garanzia consegna del vino

All’Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
Via Palestro,81
00185 ROMA

POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEIUSSIONE
A GARANZIA DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
DELLA DISTILLAZIONE DELL’ALCOOL PER USI COMMESTIBILI
Reg. CE 479/08
CAMPAGNA 2008/2009

PREMESSO

- che il produttore _____ con sede in _____ codice fiscale _____ (in seguito denominato “Contraente”) ha stipulato per la distillazione dell’alcool per usi commestibili prevista dal Reg.(CE) n. 479/08 del 29.04.2008, un contratto per Hl. _____ di vino da tavola o IGT con il distillatore riconosciuto _____, C.F. _____;
- che tale quantitativo deve essere introdotto in distilleria entro il 30/8/2009 (vedasi par. 2.6 della circolare Agea relativa alla presentazione dei contratti per la campagna 2008/2009);
- che il D.M Mipaaf n.1 del 07.01.2009 stabilisce che il contratto deve essere corredato dalla costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fidejussoria, di 2 Euro per ettolitro di vino oggetto del contratto, a garanzia dell’effettiva introduzione del vino in distilleria entro la predetta data

CIO’ PREMESSO

- **nel caso l’Ente garante sia costituito da una Banca o Istituto Bancario il testo sar :**

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

L'Istituto / Banca _____ Codice fiscale _____
_____ con sede in _____ iscritta nel registro
delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata
come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore
speciale _____ nato a _____ il

- **nel caso l'Ente garante sia costituito da una impresa Assicuratrice o istituto finanziario il testo sarà:**

La Società /Impresa Assicuratrice _____ C.F. _____
con sede legale in _____ via _____ in persona
del _____ nella qualità di Agente, autorizzata dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del
Ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 384 del
10/06/82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____ a cura
dell'I.S.VA.P.), nell'interesse di _____ C.F. _____
con sede / residente in _____ iscritta nel registro delle imprese di
_____ al numero _____ (di seguito indicata come Contraente),

dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussorea favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

(di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta
per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'importo richiesto, secondo
quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di
€ _____, automaticamente aumentata degli interessi legali
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre
imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevuta.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed

AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, più un ulteriore periodo di 6 mesi a richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'